



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 DEL 11/04/2019

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO LA PINETINA - G.C. 115 del 17/05/2018.

L’anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di Aprile alle ore 20:05, presso l’ufficio del Sindaco del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente LOIRA NICOLA.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale Avv. POPOLIZIO CARLO.

Partecipano i Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	LOIRA NICOLA	SI
VICE SINDACO	GRAMEGNA TOTA FRANCESCO	--
ASSESSORE	VESPRINI VALERIO	SI
ASSESSORE	BALDASSARRI ELISABETTA	SI
ASSESSORE	SILVESTRINI MASSIMO	SI
ASSESSORE	VARLOTTA FILOMENA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il LOIRA NICOLA, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra riportato.

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.278 del 27/12/2017 venivano dati indirizzi in merito alle nuove concessioni degli impianti sportivi comunali, stabilendo, in particolare, per il circolo tennis, un contributo/corrispettivo per promozione delle attività sportive e manutenzioni straordinarie implementazione impianto di € 25.900,00 oltre IVA;
- nella medesima deliberazione veniva altresì stabilito che gli interventi manutentivi sarebbero stati opportunamente dettagliati ed avrebbero costituito elemento essenziale per l'aggiudicazione della concessione;

Dato atto che con successiva deliberazione di Giunta comunale n.115 del 17/05/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'ampliamento della palazzina servizi dell'Impianto sportivo "La Pinetina" con la finalità esclusiva di individuare la fattibilità dell'intervento secondo le ipotesi indicate dall'Amministrazione comunale;

Rilevato che tale progetto è stato inserito quale parte integrante e sostanziale ed elemento di valutazione della procedura di gara per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo circolo tennis "la Pinetina" e che tale procedura di gara risulta in corso di svolgimento;

Vista la nota prot.10457 del 04/04/2019 con la quale il Dirigente del 5° Settore Servizi tecnici del territorio ha comunicato all'Amministrazione comunale che, al fine di poter realizzare l'ampliamento di cui alla D.G.C. 115/2018, è necessario, preliminarmente alla fase di progettazione definitiva, redigere documentazione tecnica specialistica ed acquisire il nulla osta da parte del Genio Civile relativo all'art.96 lettera f) del R.D. 25/07/1904 n.523 in quanto l'ampliamento ricade in parte nella fascia di rispetto di 10 metri dal fosso S. Petronilla;

Ritenuto che, non essendo possibile in via prognostica individuare limiti e contorni del parere in questione che, in ipotesi, potrebbe sostanzialmente variare la progettazione preliminare mandata a gara;

Precisato che proprio sulla progettazione, caposaldo della gara, è indispensabile evitare equivoci e fornire elementi chiari, precisi e concordanti considerato inoltre che l'ampliamento, anche nella sua sola forma e/ingombro, è inserito nella gara d'appalto, per la gestione dell'impianto, come uno degli aspetti premianti e fondamentali a carico del concessionario, anche per la determinazione del relativo canone;

Ritenuto pertanto, ad avviso dell'Amministrazione, legittimo, opportuno e necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art.97 Cost. nonché ai principi certezza dell'azione amministrativa – addivenire all'annullamento in autotutela delle procedure di gara in oggetto;

Considerato che, allo stato,

- la Commissione di gara non ha ancora concluso le operazioni, essendo ancora intonse le buste contenenti le offerte economiche;
- non può essersi ingenerato alcun convincimento, nei soggetti partecipati, tale da giustificare profili di risarcimento (sul punto, il Consiglio di Stato ha asserito che, gli estremi della responsabilità precontrattuale, non possono ritenersi sussistenti quando la revoca è intervenuta prima che avvenisse la scelta del contraente, *"poiché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono solo vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della PA"*. Cons. stato, sez. V, 21 agosto 2014 n.4272.)

Dato atto che *“rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara”* e pertanto risulta applicabile nella fattispecie l'art.21 *quinques* della L. 241/1990 ove la revoca è fondata sul presupposto di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Dato atto che, trattandosi di specifici indirizzi, sulla presente proposta non vengono richiesti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, come sostituito dall'art.3, comma 1, lettera b), decreto legge n.174/201;

DELIBERA

Di richiamare le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente trascritte.

Di revocare ai sensi dell'art.21 *quinques* della L. 241/90, in autotutela, la deliberazione di G.C. n.115 del 17/05/2018 e di affidare all'UTC la predisposizione di un nuovo progetto inerente l'ampliamento della struttura annessa al circolo tennis "La Pinetina" secondo le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione comunale.

Di autorizzare il Dirigente del III Settore alla conseguente revoca della determinazione a contrattare, atto di affidamento alla SUAP provinciale, della fase di gara relativa alla individuazione dell'operatore economico.

Di comunicare la presente deliberazione al dirigente del 3^ settore e alla SUA di Fermo per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, finalizzati all'annullamento del lotto di gara relativo all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo "La Pinetina".

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018 e n. 14 del 27 dicembre 2018 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Rilevata la propria competenza in merito;

Dato atto che, trattandosi di specifici indirizzi, sulla presente proposta non sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, come sostituito dall'art.3, comma 1, lettera b), decreto legge n.174/201;

a voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del testo unico degli ee.ll., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

LOIRA NICOLA

Il Vice Segretario Comunale

Avv. POPOLIZIO CARLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 982

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. POPOLIZIO CARLO** attesta che in data **12/04/2019** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **12/04/2019**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..